

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars of varying sizes, arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

1) Rinvio pregiudiziale di interpretazione

Oggetto:

interpretazione del diritto primario e secondario

Funzione:

fornire al giudice nazionale elementi interpretativi e quindi una applicazione uniforme del diritto europeo in tutti gli SM

Quale è la corretta interpretazione (e quindi la portata) della norma europea?



V. PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Natura ed effetti della sentenza interpretativa

La Corte è chiamata unicamente a fornire al giudice la propria interpretazione su una o più norme di diritto europeo.

La Corte non può pronunciarsi sull'interpretazione di una norma interna ovvero sull'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto europeo.

Tale aspetto si riflette direttamente sul tipo di quesito che può essere sottoposto alla Corte di giustizia.

NO: la norma italiana che stabilisce è compatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con l'art.?

SI: il diritto dell'Unione europea e in particolare l'art. OSTA ad una normativa come quella italiana che stabilisce?



V. PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Natura ed effetti della sentenza interpretativa

- Formalmente vincola il *giudice a quo* ad applicare la norma interna dell'Unione come interpretata dalla CG *disapplicando* la norma interna in contrasto. Di fatto il vincolo è anche per gli altri giudici che dovessero esaminare il caso in una successiva fase della procedura, in quanto tenuti ad applicare correttamente il diritto dell'UE (devono tenere conto della lettura data dalla CG).
- Nel rispetto del principio di *leale collaborazione* di cui all'art. 4, par. 3, TUE lo Stato membro dovrebbe provvedere all'abrogazione ovvero alla modifica della norma interna incompatibile.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Effetti nel tempo della sentenza interpretativa

Le sentenze hanno efficacia *ex tunc*, in quanto la pronuncia definisce la portata della norma dell'Unione così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. L'efficacia della sentenza si estende quindi anche a rapporti sorti in epoca precedente alla sentenza stessa, purché non esauriti. «*La norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa*» (Es. caso Denkavit).



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Eccezione: Facoltà per la CG di disporre gli effetti EX NUNC delle sentenze (rese a seguito di r.p. di interpretazione).

In casi eccezionali la Corte può disporre che la sua sentenza produca efficacia *ex nunc* (*Caso Defrenne*). La Corte fa ricorso a tale possibilità solo in presenza delle seguenti circostanze:

- 1) Rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa nazionale fino ad allora ritenuta valida;
- 2) Rischio di incertezza giuridica.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

2) Rinvio pregiudiziale di "validità"

Oggetto: esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'UE

Funzione: Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Natura ed effetti delle sentenze pregiudiziali di validità

Quando la Corte si pronuncia nel senso della **validità** dell'atto dell'Unione, l'effetto è strettamente limitato al caso di specie e ai motivi specifici della censura.

- La dichiarazione di invalidità dell'atto ha efficacia *solo endoprocessuali nei confronti del giudice a quo e dei gradi successivi del medesimo giudizio*. Tuttavia costituisce per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per considerare l'atto non valido (*effetti extraprocessuali*). Spetterà a tali giudici stabilire se vi sia interesse a sollevare nuovamente la questione. Portata sostanzialmente vincolante *erga omnes* (sentenza *International Chemical Corporation*). Se la Corte si pronuncia nel senso dell'invalidità dell'atto, gli effetti sono analoghi a quelli di una sentenza di annullamento.
- La sentenza *non elimina* l'atto dall'ordinamento. Occorre che l'istituzione che ha emanato l'atto adotti le misure necessarie abrogandolo, modificandolo adottando un nuovo atto.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Effetti nel tempo della sentenza di validità

Le sentenze rese dalla Corte a seguito di rinvio pregiudiziale sulla validità hanno efficacia *ex tunc* anche se la Corte si è talvolta premurata di limitare gli effetti di tale principio.

Sentenza Digital Rights: invalidità *ex tunc* della Direttiva 2006/24/CE sulle comunicazioni elettroniche.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

IL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA (PPU)

- Si applica soltanto in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- Il giudice nazionale deve illustrare le ragioni d'urgenza che giustificano il ricorso a tale procedura.
- Possono depositare osservazioni scritte soltanto le parti in causa nel giudizio principale, lo SM cui appartiene il giudice che ha disposto il rinvio, la Commissione (+ il PE e il Consiglio se un loro atto è oggetto di causa). Gli altri SM possono partecipare solo alla fase orale.
- Il rinvio è affidato ad una sezione *ad hoc* della Corte composta da 5 giudici.
- Durata stimata: 50 gg (contro i 18 mesi di un normale rinvio pregiudiziale).



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

IL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO (PPA)

- Si applica soltanto in caso di comprovata urgenza straordinaria. La Corte statuisce «sentito» l'Avvocato generale, che pertanto non deve depositare le sue osservazioni in forma scritta.
- Nella fase scritta è prevista la possibilità per ciascuna parte di presentare solo una memoria.
- Il rinvio è affidato ad una sezione ad hoc della Corte composta da 5 giudici
- Durata stimata: 50 gg (contro i 18 mesi di un normale rinvio pregiudiziale).



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Art 267, ult. comma TFUE:

Quando una questione pregiudiziale è sollevata in un procedimento davanti ad un giudice nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

LA PROCEDURA

- Fase scritta
- Fase orale
- Decisione della causa



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

NEI RICORSI DIRETTI

- Ricorso da presentarsi entro un certo termine.
- Lingua del ricorrente. Ma se il convenuto è uno SM si usa la lingua di detto SM.
- Inviato a mezzo raccomandata alla cancelleria della Corte. Traduzioni. Pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta ufficiale. Trasmissione del ricorso alla controparte.
- La controparte può presentare un controricorso.
- Replica e controreplica.
- Le parti devono essere rappresentate da un avvocato.



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

NEL RINVIO PREGIUDIZIALE

Il giudice nazionale sospende il giudizio che pende davanti a lui e con un'ordinanza si rivolge alla Corte di giustizia.

Lingua del giudice del rinvio.

Traduzioni ad opera della Corte di giustizia. Invio alle parti in causa, alla Commissione, alle altre istituzioni interessate e a tutti gli SM. Tutti tali soggetti possono presentare osservazioni scritte e partecipare all'udienza.

Assistenza di un avvocato solo facoltativa (oppure di soggetti abilitati a difendere la parte nel rispettivo ordinamento nazionale).



V. LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

LA FASE ORALE

Dopo l'ultima memoria scritta il giudice relatore deposita una relazione d'udienza in cui riassume i termini della causa

Eventuali richieste di chiarimenti e/o documentali alle parti.

Audizione dei difensori, consulenti, testimoni.

La lingua è quella della procedura.

Solo i difensori degli SM utilizzano la propria lingua

Udienza di lettura del dispositivo delle conclusioni dell'Avvocato generale

Udienza per la lettura del dispositivo della sentenza.

